

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

"Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"



Firme:

Il Committente (Direttore)	Impresa Appaltatrice (Datore di Lavoro)	Data	Emesso da Sereco s.r.l.
		02.05.2012	SERECO s.r.l. Via Bellagamba, 60035 JESI (AN) Tel. 0731/200349 Fax 0731/207964 P.I. 01104360335



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. RUOLI E COMPETENZE	6
3.1 Committente	6
3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera	7
4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	7
5. IL COMMITTENTE	8
6. DESCRIZIONE INTERVENTI	9
6.1 Modalità di esecuzione dell'opera	9
6.2 Descrizione della prestazione	6
7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	11
8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15
8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze	15
9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE	20
10. GESTIONE DELLE EMERGENZE	21
10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio	21
10.1.1 Incendio controllabile	21
10.1.2 Incendio non controllabile	21
10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano	22
10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione	22
10.2.2 Fuga di metano con incendio	22
10.2.3 Fuga di metano con esplosione	22
10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto	23
10.4 Emergenze dovute ad allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere	23
10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche	24
10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori	24
10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso	24
10.5.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona	25
11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA	26
11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza	26
12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	26

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 3/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 comma 1 lettera b e comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare il DUVRI affronta l'analisi preliminare dei rischi da interferenze con riferimento all'attività di servizio in oggetto e le correlate misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini dell'eliminazione, laddove possibile, e in ogni caso della riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il Decreto correttivo n. 106/2009 ha introdotto una modifica sostanziale, il comma 3-bis, stabilendo che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta all'impresa appaltatrice, che sarà chiamata ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire alla committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti, sin dalla fase di gara, prima dall'assegnazione dell'incarico.

L'impresa aggiudicataria può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

L'impresa appaltatrice è comunque tenuta al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, impegnandosi all'adozione delle più aggiornate tecnologie e dei criteri di buona tecnica nell'esecuzione dei lavori e/o delle opere ad essi affidate.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>		Pag. 4/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare Art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione":

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 5/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> <i>(Art. 26 D.Lgs. 81/2008)</i>		Pag. 6/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. RUOLI E COMPETENZE

3.1 Committente

Il Datore di Lavoro e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto scritto, e previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice come disposto dall'art. 26, comma 1.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008; in particolare la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle disposizioni contenute al Titolo I, capo III, sezione VI "Gestione delle emergenze" del suddetto decreto.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da uno specifico sopralluogo congiunto nell'area interessata (infrastrutture comunali e punti di dislocazione degli impianti), per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, il Datore di Lavoro o il Dirigente assicura che alla ditta esterna siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il Preposto della Committente (ove individuato) riceve copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici e sovrintende, per quanto di sua competenza, alla loro corretta applicazione, assicurando l'aggiornamento del presente documento.

Il Preposto richiede e verifica l'attuazione delle misure individuate per eliminare, laddove possibile, e in ogni caso ridurre al minimo il rischio connesso alle interferenze delle imprese operanti nella medesima area di lavoro.

3.2 Impresa Appaltatrice, Prestatore d'opera

L'espletamento delle attività da parte dell'impresa appaltatrice, richiede l'utilizzo di personale abilitato a svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera, incaricato per l'esecuzione dell'attività e/o dei lavori, preliminarmente all'inizio degli stessi, garantisce che tutti i lavoratori impegnati nelle attività, siano a conoscenza dei rischi (comprese quelli da interferenze), delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, nonché delle procedure di emergenza, regolamenti e norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera è responsabile dei rischi specifici propri (soggetti al proprio controllo) dell'attività dell'impresa.

L'impresa appaltatrice e/o il prestatore d'opera partecipa ad una riunione di inizio attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza. Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

I Preposti degli appaltatori/lavoratori autonomi delle imprese esecutrici sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento;
- divulgare il presente documento di valutazione dei rischi presso il proprio personale;
- vigilare sulla sovrapposizione di attività sviluppate dalla impresa stessa;
- curare la cooperazione con le altre imprese e lavoratori autonomi presenti sull'Area di lavoro;
- comunicare alla Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

4. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse ditte esterne, i principali criteri seguiti sono quelli di delimitare fisicamente le aree di lavoro specifiche (ove possibile), programmare la realizzazione delle fasi di lavoro in tempi differenti, informazione sulle varie tipologie di attività che si svolgono contemporaneamente e sui rischi interferenziali che sorgono di conseguenza.

All'avvio del rapporto contrattuale, prima dell'inizio delle attività, eventualmente in seguito a sopralluogo nell'area, la Committente indirà appunto una riunione di cooperazione e di coordinamento con i responsabili (preposti) dell'impresa appaltatrice al fine di:

- fornire a tutti i partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- illustrare i contenuti del presente documento (documento unico di valutazione dei rischi) condividendo con tutte le imprese le misure da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi delle interferenze non eliminabili;
- discutere delle interferenze individuate e delle prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- stabilire le modalità di attuazione del coordinamento tra le varie attività e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni.

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX
ASP 9 Azienda Servizi alla Persona

**GESTIONE IMPIANTO BALNEARE
E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012**

A seguito della riunione dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale di riunione di coordinamento come per le successive riunioni di coordinamento che saranno convocate dal committente, anche su richiesta dell'impresa appaltatrice, ogni qualvolta siano modificati i tempi di esecuzione delle attività e/o le misure di coordinamento precedentemente concordate.

5. IL COMMITTENTE

 COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	Gestione dell'impianto balneare
COMUNE di JESI CIMUNE di MONSANO	Servizio di animazione della colonia marina
DIRETTORE	Dott. FRANCO PESARESI
REFERENTE	Sig.ra PRIMANGELA LUCHETTI
SEDE	P.zza Indipendenza n. 1 60035 Jesi (An)
Telefono	0731 538401
Fax	0731 538488
Indirizzo e-mail	p.luchetti@comune.jesi.an.it

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 9/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

6. DESCRIZIONE INTERVENTI

6.1 Modalità di esecuzione dell'opera

L'area oggetto dell'appalto è un impianto balneare, ad uso di colonia marina, sito presso le aree demaniali numeri 143 e 144 in località Ciarnin di Senigallia Lungomare L. da Vinci (concessione demaniale n. 161/2008) di mq 4260, con una presenza giornaliera media di 350 bambini.

Inoltre è in uso un'area demaniale sita nelle vicinanze dell'impianto medesimo (Lungomare Italia) ad uso parcheggio degli scolabus.

L'impianto balneare è dotato di n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio, di gazebo, di servizi igienici anche per disabili e di docce.

I Comuni associati che utilizzano l'impianto sono i seguenti: Jesi, Belvedere Ostrense, Castellsellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, San Marcello.

Il servizio di colonia viene espletato dal 25 giugno 2012 al 04 agosto 2012 nell'arco temporale ricompreso orientativamente tra le ore 8.00 e le ore 12.00.

L'impianto è in funzione tutti i giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 12 per un massimo di 6 settimane. Il servizio di colonia è rivolto a bambini/e dai 6 anni (frequentanti nell'anno scolastico 2011/2012 il 1° anno della scuola primaria) a 12 anni (frequentanti nell'anno scolastico 2011/2012 il 1° anno della scuola secondaria di 1° grado).

Il servizio di animazione, richiesto unicamente per i Comuni di Jesi e Monsano, è un servizio ricreativo dedicato al tempo libero dei ragazzi di età compresa fra i 6 e i 12 anni. L'attività in questione ha un carattere ricreativo-ludico e si propone, attraverso il gioco singolo e di gruppo, di intrattenere i minori creando nel contempo positive relazioni fra loro, promuovendo la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente circostante e favorendo il rispetto di regole e comportamenti corretti.

Requisito minimo per lo svolgimento dell'attività di animazione è il possesso del titolo di studio di scuola media superiore con esperienza nel settore dell'animazione a minori di almeno un anno.

La turnazione ed il numero dei bambini dei Comuni di Jesi, di Monsano e di Santa Maria Nuova è la seguente:

- Comune di Jesi – n. 3 turni; orientativamente il numero massimo dei minori partecipanti è di n. 40 unità per il primo turno, n. 60 unità per il secondo turno e n. 40 per il terzo turno.
- Comune di Monsano – n. 2 turni; orientativamente il numero massimo dei minori partecipanti è di n. 20 unità per il primo turno, n. 20 unità per il secondo turno.
- Comune di S. M. Nuova – n. 3 turni; orientativamente il numero massimo dei minori partecipanti è di n. 40 unità per il primo turno, n. 20 unità per il secondo e terzo turno.

Si precisa che sono ammessi a partecipare alla colonia marina del Comune di Jesi minori disabili, max 2 per ogni turno, assistiti da personale specializzato della ditta.

La ditta appaltatrice è chiamata a gestire l'impianto balneare mediante realizzazione, con proprio personale dipendente incaricato, le attività seguenti da espletarsi nelle fasi temporali elencate nella pagina seguente.

6.2 Descrizione della prestazione

L'attività in oggetto del contratto è descritta nella seguente tabella:

GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E SERVIZIO DI ANIMAZIONE	
FASE	DESCRIZIONE
1.	Prima dell'inizio della colonia marina: <ul style="list-style-type: none">• montaggio dei gazebo, dei tendonati e pulizia dei teli di copertura;• montaggio torretta assistenza bagnanti;• pulizia dell'arenile.
2.	Durante lo svolgimento del servizio della colonia e animazione: <ul style="list-style-type: none">• pulizia giornaliera dell'arenile prima dell'ingresso in spiaggia degli utenti e dopo la loro partenza. In particolare la Ditta è tenuta ad eliminare situazioni di pericolo controllando giornalmente ed eliminando, prima dello arrivo degli utenti, l'eventuale presenza di oggetti pericolosi (siringhe, vetri, etc...);• controllo giornaliero degli impianti di erogazione acqua (docce, scarichi, rubinetti), energia elettrica, metano;• assistenza sanitaria;• assistenza bagnanti;• direzione del servizio di colonia;• servizio di animazione (unicamente per il Comune di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova).
3.	Utilizzo dell'impianto al di fuori del periodo stabilito: <ul style="list-style-type: none">• Qualora l'ASP Ambito 9 intenda utilizzare l'impianto per scopi sociali al di fuori del periodo e dell'orario stabilito per il servizio di colonia marina (giorni festivi, orari pomeridiani, mese di Agosto), la ditta appaltatrice è tenuta a rendere funzionante la struttura, previo separato accordo con l'ASP Ambito 9 in ordine a modalità e costi aggiuntivi.
4.	Al termine del servizio colonia marina: <ul style="list-style-type: none">• Smontaggio e rimessaggio dei tendonati dei gazebo, della torretta assistenza bagnanti e chiusura di tutti gli impianti fatta salva la programmazione di altre attività nel mese di agosto come specificato al punto 3.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 11/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

7. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

I rischi di sito descritti nel Documento di Valutazione dei rischi dei Committente (di cui all'art. 19 dei D.Lgs. n. 81/2008) sono comunicati alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi che operano nel luogo di lavoro dei Committente.

I rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi sono riportati nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi.

Nella seguente tabella sono indicati i rischi da interferenze identificati sulla base delle informazioni disponibili riferiti all'area di esecuzione dell'opera (e per ogni eventuale Fase in cui l'opera è stata suddivisa).

FASE N. 1	ATTIVITA' PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLONIA MARINA	
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: apertura dell'impianto, allestimento e preparazione dell'impianto balneare prima dell'inizio della colonia. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: il Committente consegna il materiale (teloni gazebo) che viene montato dall'impresa appaltatrice e mette a disposizione della Ditta appaltatrice: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 pattino di salvataggio - il materiale previsto dall'ordinanza emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto di Ancona per la delimitazione del tratto di mare - n. 2 ancore, n. 2 salvagenti, n. 1 pallone ambo e n. 2 bombole ossigeno. 	
RISCHI INTERFERENZIALI		
Utilizzo contemporaneo dello stesso ambiente di lavoro e strutture (spiaggia, gazebo, n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio)		N O N P R E S E N T I
macchinari, attrezzature di lavoro (materiale ludico, attrezzatura di primo soccorso, attrezzatura antincendio, ecc.)		
mezzi di trasporto		
impianti elettrici (elettrocuzione)		
esposizione al rumore		
tagli e abrasioni		
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
organizzazione del lavoro		
manutenzione e collaudi		
Rischio annegamento		

N.B: I rischi interferenziali non esistono perchè nella fase di allestimento dell'impianto balneare i due soggetti (appaltatore e committente) intervengono in momenti diversi quindi con sfasamento temporale.

FASE N. 2	ATTIVITA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELLA COLONIA E ANIMAZIONE	
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: servizio di colonia e animazione. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: personale ausiliario per assistenza ai gruppi e vigilanza dei minori durante il bagno in mare. - Attività: Autisti degli scuolabus per il trasporto dei bambini. - Attività: Interventi di manutenzione straordinaria. <p>Altro personale esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: assistenza a minori disabili da parte di personale specializzato di una ditta esterna con la quale l'amministrazione interessata ha stipulato un'apposita convenzione. - Attività: assistenza a bambini stranieri. - Attività: animazione assistenza gruppi spiaggia dei comuni associati. 	
RISCHI INTERFERENZIALI		
Utilizzo contemporaneo dello stesso ambiente di lavoro e strutture (spiaggia, gazebo, n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio)		X
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (materiale ludico, attrezzatura di primo soccorso, attrezzatura antincendio, ecc.)		X
mezzi di trasporto		
impianti elettrici (elettrocuzione)		X
esposizione al rumore		
tagli e abrasioni		X
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
organizzazione del lavoro		X
manutenzione e collaudi		
Rischio annegamento		X

FASE N. 3	UTILIZZO DELL'IMPIANTO AL DI FUORI DEL PERIODO STABILITO	
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: servizio di colonia al di fuori del periodo e dell'orario stabilito. <p>Committente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: personale ausiliario per assistenza ai gruppi e vigilanza dei minori, eventualmente presenti, durante il bagno in mare. - Attività: Autisti degli scuolabus per il trasporto degli utenti. - Attività: Interventi di manutenzione straordinaria. <p>Altro personale esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività: assistenza a minori disabili da parte di personale specializzato di una ditta esterna con la quale l'amministrazione interessata ha stipulato un'apposita convenzione. - Attività: assistenza a bambini stranieri. 	
RISCHI INTERFERENZIALI		
Utilizzo contemporaneo dello stesso ambiente di lavoro e strutture (spiaggia, gazebo, n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio)	X	
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (materiale ludico, attrezzatura di primo soccorso, attrezzatura antincendio, ecc.)	X	
mezzi di trasporto		
impianti elettrici (elettrocuzione)	X	
esposizione al rumore		
tagli e abrasioni	X	
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
organizzazione del lavoro	X	
manutenzione e collaudi		
Rischio annegamento	X	

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 14/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

FASE N. 4	UTILIZZO DELL'IMPIANTO AL DI FUORI DEL PERIODO STABILITO	
IMPRESE COINVOLTE	<p>Impresa appaltatrice: - Attività: smontaggio e rimessaggio dei tendonati e chiusura dell'impianto.</p> <p>Committente: - Attività: recupero del materiale utilizzato per l'allestimento della colonia da parte della ditta appaltatrice.</p>	
RISCHI INTERFERENZIALI		
Utilizzo contemporaneo dello stesso ambiente di lavoro e strutture (spiaggia, gazebo, n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio)		N O N P R E S E N T I
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (materiale ludico, attrezzatura di primo soccorso, attrezzatura antincendio, ecc.)		
mezzi di trasporto		
impianti elettrici (elettrocuzione)		
esposizione al rumore		
tagli e abrasioni		
movimentazione manuale dei carichi, carico di lavoro fisico		
organizzazione del lavoro		
manutenzione e collaudi		
Rischio annegamento		

N.B: I rischi interferenziali non esistono perchè nella fase di allestimento dell'impianto balneare i due soggetti (appaltatore e committente) intervengono in momenti diversi quindi con sfasamento temporale.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 15/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per ciascun rischio da interferenze conosciuto e individuato alla data di stipula del contratto, sono indicate le relative misure di prevenzione o protezione idonee alla eliminazione, ove possibile, e in ogni caso alla riduzione al minimo dei suddetti rischi.

Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione del contratto siano identificate nuove fonti di rischio, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il presente documento dovrà essere aggiornato.

8.1 Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi da interferenze

La valutazione del rischio associato ai potenziali rischi derivanti da interferenze tra attività svolte da imprese appaltatrici/lavoratori autonomi è condotta mediante un criterio di valutazione qualitativo. All'esito, viene espresso un giudizio qualitativo del rischio associato alle interferenze identificate, rischio che può essere classificato come: basso; medio; alto. Nel presente documento la valutazione dei rischi viene esplicitata in forma tabellare, così da sintetizzare le considerazioni a supporto della valutazione effettuata, ivi comprese le specifiche misure di prevenzione e protezione. A tale scopo nella tabella è indicato quanto segue:

- Nella colonna "Rischi interferenziali" si elencano le tipologie di pericolo al quale il personale può essere esposto.
- Nella colonna "Fase" si indica il numero della fase di lavoro quindi si identificano le circostanze di esposizione a ciascuna tipologia di rischio.
- Nella colonna "Giudizio Qualitativo del rischio" viene espresso il giudizio finale qualitativo.
- Nella colonna "Misure di Prevenzione e Protezione" si riportano le misure aggiuntive per il personale conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata.

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 16/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo contemporaneo dello stesso ambiente di lavoro e strutture (spiaggia, gazebo, n. 2 office, ad uso infermeria e di primo soccorso e ad uso ufficio e ripostiglio)	2 - 3	Basso	<p>Prima dell'apertura della colonia, la ditta appaltatrice ha il compito di verificare lo stato delle strutture ed eventualmente effettuare le dovute riparazioni, se di modesta entità. Diversamente comunicare alla ditta appaltante perchè provveda ad effettuare i dovuti interventi.</p> <p>Durante l'attività di gestione dell'impianto balneare, i locali e le strutture di uso comune devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che gli altri operatori o i bambini possano essere soggetti a rischi.</p>
Materiale, dotazioni, attrezzature di lavoro (materiale ludico, attrezzatura di primo soccorso, attrezzatura antincendio, ecc.)	2 - 3	Basso	<p>Prima dell'apertura della colonia, la ditta appaltatrice ha il compito di verificare lo stato del materiale e delle dotazioni presenti ed eventualmente effettuare le dovute sostituzioni.</p> <p>Le attrezzature ed il materiale di uso comune tra gli operatori ed i bambini devono essere tenuti in buono stato di conservazione, non danneggiati e chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che gli altri operatori o i bambini possano essere soggetti a rischi.</p> <p>Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per la gestione ordinaria dell'impianto sono a carico della ditta appaltatrice ad eccezione di quanto espressamente previsto a carico dell'ASP Ambito 9. La Ditta provvede all'acquisto di giochi per la spiaggia per i quali i Comuni di Jesi, Monsano e Santa Maria Nuova mettono a disposizione una somma indicata nel capitolato d'appalto.</p>

<i>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE</i> (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 17/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Impianti elettrici (elettrocuzione)	2 - 3	Basso	<p>Prima dell'apertura della colonia, la ditta appaltatrice ha il compito di verificare il buon funzionamento dell'impianto elettrico e della messa a terra ed eventualmente effettuare le dovute riparazioni.</p> <p>L'impianto elettrico o l'impianto di messa a terra può essere soggetto a malfunzionamento; chiunque ravvisasse una situazione di pericolo, deve comunicarla al Responsabile che provvederà a prendere le relative misure di sicurezza, per evitare che gli altri operatori o i bambini possano essere soggetti a rischi.</p>
Tagli e abrasioni	2 - 3	Medio	<p>La Ditta è tenuta alla pulizia giornaliera dell'arenile e all'eliminazione delle situazioni di pericolo controllando giornalmente, prima dello arrivo degli utenti, l'eventuale presenza di oggetti pericolosi (siringhe, vetri, etc...).</p> <p>Gli operatori devono controllare che i bambini non abbandonino in spiaggia oggetti di vetro o taglienti per evitare che chiunque possa ferirsi.</p> <p>La Ditta mette a disposizione personale per l'assistenza infermieristica che deve essere dotato di regolare diploma di infermiere professionale e deve essere presente per tutto l'orario del servizio per interventi immediati di pronto soccorso.</p> <p>I Comuni si impegnano a mettere a disposizione un proprio scuolabus per un eventuale trasporto dei minori al vicino pronto soccorso.</p>

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX

ASP 9 Azienda Servizi alla Persona

GESTIONE IMPIANTO BALNEARE
E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Rischio annegamento	2 - 3	Medio	<p>Ogni operatore deve vigilare sui bambini affidatogli ma in caso di emergenza annegamento può intervenire anche per coadiuvare l'intervento di salvataggio, effettuato dal personale per l'assistenza bagnanti, alle persone che non sono sotto la propria responsabilità.</p> <p>I Comuni sono, altresì, tenuti a garantire la vigilanza dei minori durante il bagno con proprio personale.</p> <p>Il personale per l'assistenza bagnanti (1 unità dalle 8-12 e 2 unità dalle 9-11), messo a disposizione dalla ditta, deve essere dotato di regolare brevetto MIP e deve essere sempre presente nell'orario stabilito anche nel caso che il bagno non venga effettuato. Dovrà provvedere inoltre ad attrezzare il tratto di mare utilizzato per il bagno dei minori e rimuovere le attrezzature a fine bagno.</p> <p>I Comuni si impegnano a mettere a disposizione un proprio scuolabus per un eventuale trasporto dei minori al vicino pronto soccorso.</p>

COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX
ASP 9 Azienda Servizi alla Persona

**GESTIONE IMPIANTO BALNEARE
E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012**

RISCHI INTERFERENZIALI	FASE N.	GIUDIZIO QUALITATIVO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione del lavoro	2 - 3	Basso	<p>La Ditta è tenuta ad assicurare la presenza di un Direttore per il servizio di colonia marina con il compito di sovrintendenza per gli aspetti gestionali della struttura ivi compresi i servizi di emergenza sotto il profilo sanitario. In particolare rientra tra le competenze del Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fungere da coordinatore per tutto il personale della ditta e dei Comuni presenti b) sistemare i gruppi di ciascun Comune negli spazi previamente assegnati c) autorizzare l'effettuazione del bagno da parte dei minori sulla base delle condizioni del mare e su indicazione del servizio di assistenza bagnanti d) stabilire, in caso di maltempo, l'allontanamento dalla località balneare e) intervenire in tutte le situazioni concernenti l'ottimale funzionamento del servizio. <p>La Ditta appaltatrice dovrà garantire, indicativamente per ogni gruppo di 20 minori, n. 2 unità di personale i vigilanza di cui n. 1 animatore e n. 1 ausiliario che coadiuvi l'animatore.</p> <p>L'ASP Ambito 9 si riserva di ridurre o aumentare il numero degli operatori in rapporto al numero degli iscritti del Comune di Jesi, Monsano e S. M. Nuova, nel rispetto del rapporto previsto personale/gruppo, con conseguente e proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo della ditta appaltatrice.</p> <p>Per i Comuni di Jesi, Monsano e S. M. Nuova il personale ausiliario dovrà effettuare anche il servizio di vigilanza durante il trasporto con lo scuolabus comunale nel primo turno, secondo e terzo turno. L'ASP Ambito 9 mette a disposizione due ausiliari per l'assistenza ai gruppi del Comune di Jesi nel primo, secondo e terzo turno.</p>

9. ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Stabilire le norme di lavoro per le ditte esterne è indispensabile al fine di evitare incidenti e di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle zone di attività in comune.

Le seguenti indicazioni di tipo generico sono dedicate a tutto il personale operante per l'attività in oggetto.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile dell'azienda committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Il Committente, in particolare si impegna a:

- Promuovere un incontro con il Responsabile delle Appaltatrici, per definire, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, norme comportamentali limitative delle rispettive attività, al fine di prevenire/contenere i rischi di interferenza fra i lavoratori dei vari enti.
- Segnalare ai propri operatori di non interferire per alcun motivo con le attività svolte dalle imprese Appaltatrici.
- Impartire le indicazioni necessarie, in caso di emergenza, da parte dei componenti la squadra di emergenza (vedi di seguito Gestione delle emergenze)

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE

10.1 Comportamento da adottare in caso di incendio

Nei luoghi di lavoro sono presenti materiali combustibili e la negligenza nell'uso di fiamme libere rappresentata dalle sigarette che potrebbero venire consumate dagli operatori, nonostante il divieto di fumare, può provocare un principio d'incendio che normalmente si può estinguere con estintori portatili, ma che alcune volte richiedono l'intervento dei VV.F..

10.1.1 Incendio controllabile

Al segnale di allarme dato anche a voce da una persona presente nel luogo interessato, l'addetto incaricato, che per primo si renda conto della presenza di rischio incendio, qualora ritenga che l'entità dello stesso possa giustificare una sua singola azione, ha l'obbligo di tentare:

- lo spegnimento o il contenimento dell'incendio utilizzando i dispositivi antincendio presenti e segnalati da un apposito cartello,
- il soffocamento delle fiamme con stracci, coperte ignifughe, ecc.,
- l'allontanamento del materiale combustibile che si trova nelle vicinanze,
- non usare acqua o liquidi su incendi di tipo elettrico.

Immediatamente dopo cerca di far uscire il fumo dai locali interessati all'evento e chiama il Responsabile dell'emergenza e lo informa dell'accaduto.

In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura del punto precedente ed interviene usando uno degli estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio. Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli incendi non controllabili.

10.1.2 Incendio non controllabile

Nel caso in cui non si riesce a controllare il fuoco neanche dopo l'intervento di un secondo addetto munito di estintore, siamo nel caso di incendio rilevante e si deve:

- a) Dare l'allarme; chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l'obbligo di segnalarlo ai responsabili (Direttore, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile della Squadra di Emergenza (RSE), altri componenti della Squadra di Emergenza....);
- b) Il R.S.E. si porta sul luogo dell'incidente e si accerta che non vi siano persone in pericolo, in caso contrario ordinerà le operazioni di salvataggio;
- c) Il R.S.E ordina la chiamata dei Vigili del Fuoco;
- d) Il R.S.E, se esiste un rischio specifico per le persone presenti nell'impianto ordina l'evacuazione e l'allontanamento dalla zona interessata;
- e) Il R.S.E ordina di accompagnare i presenti in modo ordinato fino al "luogo sicuro";
- f) Attraverso gli addetti all'emergenza, il R.S.E si accerta che tutti siano presenti all'appello;
- g) Allontana eventuali sostanze combustibili e stacca l'alimentazione ad apparati elettrici, riducendo così il rischio di propagazione dell'incendio;
- h) Il R.S.E cerca di spegnere le fiamme con le dotazioni antincendio presenti senza mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità;
- i) Il R.S.E decreta la cessazione dello stato di emergenza;
- j) Il R.S.E redige un rapporto sull'accaduto a emergenza conclusa.

10.2 Comportamento da adottare in caso di fuga di metano

10.2.1 Fuga di metano senza incendio o esplosione

Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di tubazioni, valvole, ecc.) ogni operatore che si viene a trovare nei pressi della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- fermano gli impianti di ventilazione e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire il gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- stanno pronti ad intervenire con estintori o idranti in caso di incendio.

Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta, gli incaricati proseguono con le seguenti operazioni:

- azionano il segnale d'allarme,
- avvisano i Vigili del Fuoco,
- se necessario comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nei capitoli seguenti,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.2.2 Fuga di metano con incendio

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d'incendio dovuto alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono la valvola generale del combustibile,
- tolgono tensione agendo sull'interruttore generale normalmente installato all'esterno del locale e individuato da un cartello,
- intervengono con estintori portatili o idranti in funzione dell'entità dell'incendio, durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte, ecc.

10.2.3 Fuga di metano con esplosione

Nel caso in cui si dovesse verificare un'esplosione dovuta alla fuga di gas ogni operatore, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il responsabile e gli addetti all'emergenza o attivare il sistema di allarme.

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati, i quali:

- chiudono le valvole di intercettazione del gas,
- comandano di rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Ci si può anche rifugiare in un sottoscala o nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro. Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici,
- comandano l'evacuazione delle persone secondo le procedure descritte nel capitolo precedente,

- raccomandano di aprire le porte con molta prudenza e di muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra.
- raccomandano di spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale e di scendere le scale all'indietro per non trasferire tutto il proprio peso su un gradino,
- controllano attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno,
- non spostano una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita,
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il Pronto Soccorso sanitario,
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione agli impianti attraverso l'interruttore elettrico generale,
- favoriscono la ventilazione dell'ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in modo che raggiungano livelli inferiori delle soglie di pericolosità,
- si pongono verso l'accesso stradale per attendere i VV.F. e per informarli della situazione e condurli sul luogo dell'incidente.

10.3 Comportamento da adottare in caso di terremoto

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa e da successive scosse, di solito, di intensità inferiore a quelle iniziali. Anche queste ultime sono tuttavia pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto dunque:

- o Mantenere la calma.
- o Preparatevi ad affrontare la possibilità di ulteriori scosse.
- o Non usare accendini o fiamme libere perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas.
- o Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
- o Non spostate una persona traumatizzata a meno che non sia in evidente immediato pericolo di vita. Chiamate i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della persona infortunata.

10.4 Comportamento da adottare in caso di rapina

In caso di rapina, se all'improvviso un'arma da fuoco, od un coltello, vengono puntati contro di voi, cercate di mantenere la calma. Ricordatevi che i malviventi sono assoggettati ad una fortissima tensione e che bisogna ad ogni costo evitare che essi abbiano reazioni violente. Cercate di comportarvi come segue:

- o Seguite alla lettera le istruzioni, senza fretta ma neppure con troppa lentezza. Fate tutto ciò che il malvivente vi chiede, ma nulla di più. Un atteggiamento docile, ma non collaborativo, è il più appropriato ed è proprio quello che il malvivente si aspetta da voi,
- o Se per consegnare il denaro, od oggetti preziosi, dovete spostarvi dalla vostra postazione, oppure dovete compiere un qualsiasi movimento o spostamento, chiedete il permesso o preavvertite il malvivente,
- o Se il malvivente vi minaccia, ma l'arma non è visibile, partite sempre dall'assunto che l'arma ci sia. E' il comportamento più ragionevole e prudente,
- o Se durante la rapina squilla il telefono, non rispondete senza aver prima chiesto il permesso al malvivente,

- Mentre state eseguendo le istruzioni dei malviventi, cercate di memorizzare i tratti caratteristici della fisionomia, dell'abbigliamento e, importantissima, l'altezza, per confronto con riferimenti noti. Cercate anche di osservare le armi impugnate,
- È assai raro il caso che i malviventi si allontanino, portando un ostaggio con sé, perché un ostaggio rappresenta sempre un impaccio. Se dovesse capitarvi, non fate resistenza, ma anzi cercate di comportarvi con inerzia, sino allo svenimento, intralciando ulteriormente la fuga,
- Non ostacolate i malviventi mentre si allontanano per evitare ritorsioni,
- Telefonate subito al 113 o al 112, comunicando il nome dell'insediamento, il fatto che si è appena verificato una rapina e particolari sull'auto usata per la fuga,
- Mettetevi a disposizione delle forze dell'ordine offrendo chiarimenti che vi verranno richiesti,
- Isolate la zona ove i malviventi hanno agito, in modo da salvaguardare eventuali impronte digitali.

10.5 Comportamento da adottare in caso di emergenze mediche

10.5.1 Procedure rivolte a tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori devono essere distribuite le seguenti informazioni di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

- Tutti devono conoscere i nomi degli incaricati del primo soccorso.
- Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che l'hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Dopo essere intervenuto sulle cause che hanno prodotto l'infortunio, il lavoratore deve prendere contatto il prima possibile con il personale per l'assistenza infermieristica.
- Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati del primo soccorso in caso di infortunio. Infatti quando occorre l'addetto al primo soccorso è autorizzato a chiedere di altri che possano risultare utili.

10.5.2 Procedure rivolte agli addetti al primo soccorso

A tutti gli addetti al primo soccorso devono essere distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di emergenza sanitaria:

Proteggere se' stessi

- Intervenire sulle cause che l'hanno prodotto l'infortunio, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. Nell'effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, proteggere se stesso.
- Adottare, prima di effettuare l'intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o eliminare tutti i pericoli individuati (es. indossare guanti monouso, ecc.).

Approccio all'infortunato

- Mantenere la calma e qualificarsi subito come addetto al primo soccorso.
- Occuparsi con calma dell'infortunato.
- Verificare se necessita di altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo persone utili.
- Fare allontanare i curiosi e non permettere che si crei confusione attorno all'infortunato.

Proteggere l'infortunato

- Appena effettuati gli interventi di primo soccorso, chiamare il (118).
- Spostare l'infortunato dal luogo dell'incidente solo in caso di assoluta necessità o se c'è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi.
- Non somministrare bevande, soprattutto alcoliche.
- Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si dovrà restare a disposizione della squadra di soccorso esterna che devono ricostruire l'accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non siete certi.

10.6.3 Primo soccorso in caso di incendio che interessa la persona

Stendere a terra la persona incendiata coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate, ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Effettuare le chiamate di soccorso.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE (Art. 26 D.Lgs. 81/2008)		Pag. 26/26
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX ASP 9 Azienda Servizi alla Persona	GESTIONE IMPIANTO BALNEARE E ANIMAZIONE COLONIA MARINA 2012	

11. DUVRI ED I RELATIVI COSTI PER LA SICUREZZA

11.1 Stima dei costi relativi alla sicurezza

I costi della sicurezza, di cui all'art. 26, comma 6 del D.Ls. 81/2008 e all'art. 86, comma 3bis del D.Lgs 163/2006, si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	Costo unitario	Quantità	Costo complessivo
Riunione di Coordinamento tra i Responsabili della Sicurezza del Committente e della ditta esterna (Art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008) per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DUVRI (tabelle pagg. 17-20), al fine di ridurre i rischi di interferenze.	€ 35 / ora	2 ore / riunione	€ 70,00
TOTALE ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (costi non soggetti a ribasso)			€ 70,00

12. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta emergono variazioni sostanziali nelle condizioni operative tali da comportare ulteriori fonti di rischio da interferenze e/o da aggravare i rischi già esistenti e individuati, o se variano i soggetti che operano nel luogo di lavoro (es. assegnazione di un nuovo contratto di appalto).